

## COMMISSIONE VIII

## AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

3.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Filippini Rosa (gruppo PSI) .....	60, 65
Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e ad altre calamità naturali (Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (1947) .....	37	Formenti Francesco (gruppo della lega nord) .....	53
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	37, 44, 45, 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65	Galli Giancarlo (gruppo DC) .....	50, 53, 58
Aimone Prina Stefano (gruppo della lega nord) .....	65	Lorenzetti Pasquale Maria Rita (gruppo PDS) .....	54, 61
Angelini Piero (gruppo DC) .....	51, 55, 57, 58, 65	Mattioli Gianni Francesco (gruppo dei verdi) .....	55, 56, 57, 60, 65
Bargone Antonio (gruppo PDS) .....	60	Melilla Gianni (gruppo PDS) .....	44, 65
Botta Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	44, 48 49, 51, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59, 60, 63, 64	Rapagnà Pio (gruppo federalista europeo) .....	52, 65
Calzolaio Valerio (gruppo PDS) .....	51, 52, 53 58, 63, 65	Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi) .....	50
Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> ...	44, 45, 49 51, 53, 64, 65	Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista) .....	57, 58, 59, 60
		<b>Sostituzioni:</b>	
		Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	37
		<b>Votazione nominale:</b>	
		Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	65



**La seduta comincia alle 14,10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Maurizio Balocchi, Oreste Rossi e Paolo De Paoli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Marco Fabio Sartori, Elisabetta Bertotti e Ferdinando Facchiano.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali (Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (1947).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali », già approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 novembre 1992.

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri restammo intesi di attendere fino ad oggi per verificare se il Governo fosse in grado di ripristinare la copertura finanziaria per gli interventi previsti dal disegno di legge al nostro esame. Ebbene, tale copertura finanziaria è stata individuata

dal Governo in modo difforme rispetto alle previsioni contenute nel testo approvato dal Senato. Ciò significa che, eventualmente, il provvedimento dovrebbe tornare presso l'altro ramo del Parlamento per l'approvazione definitiva, proprio a causa di questa novità.

Nel corso della seduta di ieri avevo spiegato che non avrei accettato - naturalmente nei limiti delle possibilità e della potestà del presidente - emendamenti che avessero costretto il provvedimento a tornare al Senato, se fosse stata ripristinata la copertura originaria. Avevo aggiunto che, se quest'ultima ipotesi non si fosse verificata, ritenevo giusta e fondata la presentazione di alcuni emendamenti che i colleghi avevano anticipato.

A questo punto posso informare la Commissione che, entro i termini che avevo indicato sempre nella seduta di ieri, sono stati presentati circa venti emendamenti, alcuni simili tra loro per contenuto, altri per la loro stesura ed altri ancora per gli obiettivi. Pertanto, sarei dell'avviso di porre in votazione gli emendamenti dal momento che si rendono necessari i pareri delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali, trattandosi di un atto preventivo che non richiede discussione alcuna.

In altre parole, inviterei la Commissione ad adottare tutto il pacchetto degli emendamenti, senza entrare nel merito, cosa che faremo una volta acquisiti i pareri.

Comunico che la Commissione Agricoltura ha espresso il seguente parere:

#### **\* PARERE FAVOREVOLE**

alle seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, si quantifichi l'entità dell'onere derivante dagli

interventi previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

b) all'articolo 2, ai commi 2 e 3, si chiarisca che le parole: " nei limiti delle sue disponibilità " debbono intendersi nel senso che comunque non si supererà l'ammontare stabilito ai commi stessi;

c) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di evitare di porre il relativo onere a carico del citato Fondo di solidarietà, e si provveda diversamente quanto alla copertura;

d) valuti la Commissione di merito l'esistenza di situazioni analoghe in Puglia ed in altre regioni ».

Do pertanto lettura degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1947. Essi sono del seguente tenore:

All'articolo 1, comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) concessione di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini.

1. 5.

Galli, Caccia, Aliverti, Buffoni,  
Marte Ferrari, Formenti.

All'articolo 1, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini.

1. 3.

Ronchi, Mattioli, Rapagnà.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili.

1. 4.

Calzolaio, Silvestri, Luigi Ri-  
naldi.

All'articolo 1, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Le medesime disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 9, sostituire le parole 12 miliardi per l'anno 1993, con le seguenti 1 miliardo per l'anno 1993. Conseguentemente, al comma 10, ultimo periodo, sopprimere le parole a lire 11 miliardi per il 1993.

1. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per la realizzazione delle opere idrauliche o di protezione ambientale ritenute indispensabili per eliminare lo stato di pericolo nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'autorità di bacino interessata, su proposta dei competenti uffici dell'amministrazione statale dei lavori pubblici, nonché delle regioni per le opere di rispettiva competenza, predispone apposito piano di interventi.

2. Per la organica realizzazione delle opere previste dal comma 1, il Ministro dei lavori pubblici avvia le procedure per l'anticipazione fino al 50 per cento delle disponibilità a valere sulla legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1992-1994, attribuendo a ciascuna regione, in via provvisoria, salvo conguaglio, le disponibilità nella stessa misura adottata per il riparto delle disponibilità per il triennio precedente.

3. In particolare, per il completamento dei prioritari interventi idraulici sul fiume Olona sono stanziati lire 25 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993.

1. 01.

Galli, Aliverti, Caccia, Buffoni,  
Marte Ferrari, Formenti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione in favore delle imprese di cui al comma 1 dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1993, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate all'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 13

maggio 1985, n. 198, provvede all'individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

5. Alle imprese di cui al comma 1, nonché agli organismi cooperativi e consortili di cui all'articolo 2, comma 1-bis, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi nell'anno 1992. Alle medesime imprese è altresì concessa la sospensione per l'anno 1992 della riscossione, mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché dei tributi dovuti agli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte sospesa a norma del presente comma è effettuata a partire dal 1° gennaio 1993 in sei rate. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini temporali per la rateizzazione degli importi dovuti sospesi ai sensi del presente comma.

6. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 8 aprile 1992-10 gennaio 1993, i termini di scadenza di vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano, in appendice ai bollettini dei protesti bancari, apposita pubblicazione di retti-

fica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali e vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dall'8 aprile 1992 al 10 gennaio 1993, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

2. 03.

Galli, Caccia, Aliverti, Buffoni, Marte Ferrari, Formenti, Maroni.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9, primo comma, della legge 3 maggio 1985, n. 198, le parole:

« non superiore a lire 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a lire 10 milioni ».

2. 01.

Cerutti, Buffoni, Marte Ferrari.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca di cui al comma 1, nonché agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi negli anni 1992 e 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1994. Alle medesime imprese e altresì concessa la sospensione per gli anni 1992 e 1993 della riscossione, mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte, sospesa a norma del presente comma, è effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti. Alle medesime imprese è altresì concessa per l'anno 1993 la sospensione del pagamento, alle aziende erogatrici dei servizi elettrici, telefonici e di gas metano, dei canoni e dei consumi aventi scadenza nell'anno 1993. La relativa riscossione sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

2. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 8 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Le camere di commercio cureranno, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali e di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

2. 02.

Ronchi, Mattioli, Rapagnà.

*All'articolo 3, comma 1, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole 27 miliardi con le seguenti 2 miliardi e le parole 48 miliardi con le seguenti 23 miliardi.*

3. 2.

Cellai.

*All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole ciascuno degli anni 1993 e.*

*Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole 27 miliardi con le seguenti 2 miliardi.*

3. 9.

Galli, Aliverti, Caccia, Buffoni, Marte Ferrari, Formenti.

*All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'autorità di bacino.

2-bis. A partire dalla erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal Consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al comma 1.

2-ter. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994.

2-quater. All'onere derivante dai commi 1 e 2-ter, si provvede quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993 e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. 1.

Cerutti.

*All'articolo 3, comma 1, sostituire il primo periodo dalle parole per la realizzazione fino alle parole degli anni 1993 e 1994 con le seguenti* I Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la regione Toscana, rivedono il progetto della diga di Bilancino e delle opere connesse al fine di:

a) acquisire le risultanze delle indagini della magistratura rilevanti nel merito di tale progetto e della sua esecuzione;

b) riconsiderare interventi ed opere che hanno comportato maggiori oneri rispetto al progetto iniziale;

c) acquisire una valutazione d'impatto ambientale, attuata dal Ministero dell'ambiente, sull'intero progetto, sulle possibili alternative, comprendenti sia un completamento dell'opera che una sua interruzione;

d) evitare opere non indispensabili, ridurre costi non necessari e prevenire ulteriori incrementi dei costi. Per la realizzazione degli interventi necessari, dopo la revisione del progetto di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

3. 3.

Ronchi, Mattioli, Rapagnà.

*All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati solo dopo la conclusione positiva delle inchieste giudiziaria e amministrativa regionale in

corso, e comunque previo parere dell'autorità giudiziaria inquirente.

3. 4.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le erogazioni di cui al comma 1 sono autorizzate solo a conclusione della fase istruttoria dell'inchiesta aperta dalla magistratura.

3. 7.

Mattioli, Ronchi, Rapagnà.

*All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-ter. A partire dalla erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere vincolante di un tecnico, con funzioni di autorità di controllo, nominato dal consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al presente articolo. Tale autorità di controllo si avvale del supporto tecnico dell'Autorità di bacino.

3. 8.

Mattioli, Ronchi, Rapagnà.

*All'articolo 3, al comma 2, sopprimere la parola anche.*

3. 5.

Cellai.

*All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992 con le seguenti possono esserlo negli esercizi finanziari 1992 e 1993.*

3. 6.

Il Relatore.

*All'articolo 7, sopprimere il comma 2.*

7. 1.

Calzolaio, Luigi Rinaldi, Silvestri.

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole si applicano gli interessi di rateizzazione con le seguenti si applicano i soli interessi legali di rateizzazione.

7. 2.

Cerutti.

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole lire 3 miliardi per il 1993. Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole a lire 3 miliardi per il 1993.

8. 1.

Il Relatore.

All'articolo 9, sopprimere il comma 2.

9. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 9, sostituire le parole di lire 9 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994 con le seguenti di lire 20 miliardi per l'anno 1992, di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento: « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota »

e per lire 6 miliardi l'accantonamento: « Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale » della rubrica « Ministero dei lavori pubblici »; quanto a lire 11 miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; quanto a lire 1 miliardo per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

1. 6.

Il Governo.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 3 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8005 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno 1993 e quanto a lire 3 miliardi per il 1994 mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

8. 2.

Il Governo.

Propongo pertanto, ai fini dell'economia dei lavori, di trasmettere gli emendamenti presentati alle Commissioni I e V per i profili di rispettiva competenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**FERDINANDO FACCHIANO**, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Vorrei che i colleghi fossero a conoscenza del quadro completo della situazione, per una migliore intelligenza delle varie vicende che si sono succedute in queste ultime ore. Se non si fosse registrata la mancata copertura conseguente ai mutamenti intervenuti nel disegno di legge finanziaria nel passaggio tra Camera e Senato, oggi stesso avremmo potuto concludere il travagliato iter di questo provvedimento legislativo.

Il Governo, dal canto suo, ed anche la stessa Presidenza del Consiglio (infatti, gli emendamenti che ho presentato recano anche la firma del sottosegretario Fabbri) ha trovato una copertura adeguata per poter rimediare a quanto lamentato dalla Commissione bilancio della Camera. In altri termini, il provvedimento resta integro e nello stesso testo che ci è pervenuto dal Senato.

Ho voluto fare questa precisazione poiché ho dovuto pensare non poco presso l'altro ramo del Parlamento per far passare questa versione del provvedimento, assicurando che esso non sarebbe stato modificato poiché, in caso contrario, anche il Senato avrebbe apportato delle modifiche.

L'attesa delle popolazioni interessate a questo disegno di legge è quella che voi tutti conoscete: mi rimetto alla responsabilità della Commissione senza aggiungere altro.

**GIANNI MELILLA**. Dovremmo chiedere alle Commissioni competenti di esprimere i pareri con una certa rapidità per poterci consentire di licenziare questo disegno di legge entro oggi ed al Senato di approvarlo definitivamente entro Natale.

**PRESIDENTE**. Sospendo la seduta in attesa dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

La seduta, sospesa alle 14,25, è ripresa alle 16,15.

**PRESIDENTE**. Comunico alla Commissione che la V Commissione bilancio ha iniziato l'esame del disegno di legge n. 1947 e dei relativi emendamenti.

**GIUSEPPE BOTTA**, *Relatore*. Signor presidente, proprio al fine di ovviare ad alcune delle difficoltà emerse durante l'esame del disegno di legge in oggetto presso la V Commissione, soprattutto in ordine all'emendamento 8.2 presentato dal Governo, annuncio la presentazione di altri due emendamenti che, pertanto, dovranno essere inviati alla stessa Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Annuncio altresì di ritirare i miei emendamenti 1.2 ed 8.1.

**PRESIDENTE**. Gli emendamenti presentati dal relatore sono i seguenti:

*All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da di lire 25 miliardi, fino alla fine del comma, con le seguenti di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.*

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole 27 miliardi, con le seguenti 24 miliardi.*

3. 10.

Il Relatore.

All'articolo 8 sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 3 miliardi per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1983, n. 183, come determinata per l'anno stesso dalle tabelle D della legge finanziaria per il 1993; e quanto a lire 3 miliardi per il 1994 mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

8. 3.

Il Relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di trasmettere anche questi due emendamenti alla V Commissione bilancio per l'espressione dei prescritti pareri.

*(Così rimane stabilito).*

**FERDINANDO FACCHIANO**, Ministro per il coordinamento della protezione civile. Signor presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento 8.2.

**PRESIDENTE.** Sta bene, signor ministro.

Sospendo la seduta in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni I e V.

La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 18,15.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Comunico che la I Commissione ha testé espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.01;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 2.03 con la seguente osservazione:

si rileva, in relazione al contenuto del comma 5, che questo pone problemi di parità di condizioni, di retroattività nonché di non immediata vigenza stante il fatto che si tratta di un articolo aggiuntivo riferito ad un disegno di legge ordinario e non ad un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che già prevedesse tempestive proroghe di termini ».

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha testé espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sul testo a condizione che:

all'articolo 1 i commi 9 e 10 siano riformulati nel senso indicato dall'emendamento 1. 6 del Governo;

all'articolo 3, il comma 1 sia riformulato nel senso indicato dall'emendamento 3. 10 del relatore;

all'articolo 8 il comma 2 sia riformulato nel senso indicato dall'emendamento 8. 3 del relatore;

all'articolo 9 sia soppresso il comma 2.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti: 1. 1, 3. 2, 3. 9, 3. 6, 9. 1;

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1. 01 a condizione che sia soppresso il comma 2 e che il comma 3 si intenda collegato all'emendamento 3. 9;

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3. 1 e 3. 3, purché riformulati tenendo conto delle predette condizioni;

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 03, 2. 02, 7. 1 e 7. 2;

#### NULLA OSTA

sugli emendamenti 1. 5, 1. 3, 1. 4, 2. 01, 3. 4, 3. 7, 3. 8, 3. 5, 9. 1 ».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1947.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la regione Lombardia nei giorni 1° e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il 1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per gli anni 1991 e 1992, nonché nelle altre zone del territorio nazionale, diverse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi per il 1992.

3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.

5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti

delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602; quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. Le medesime disponibilità in conto residui

del capitolo 7749 non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 9 miliardi per l'anno 1992, a lire 12 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento: « Rifiinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota » e per lire 6 miliardi l'accantonamento: « Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale » della rubrica: « Ministero dei lavori pubblici »; quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per il 1993 ed a lire 11 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

11. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992, è assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 35 miliardi. All'onere di 35 miliardi per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota ».

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Galli ed altri 1.5, Ronchi ed altri 1.3, Calzolaio ed altri 1.4, del relatore 1.1, del Governo 1.6, nonché l'articolo aggiuntivo Galli ed altri 1.01, di cui ho dato precedentemente lettura.

Ricordo altresì che il relatore ha ritirato il suo emendamento 1.2.

Prima di entrare nel merito degli emendamenti, invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 1.01, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppresso il comma 2. Tale articolo aggiuntivo - volto a prelevare fondi dalla destinazione prevista nel testo originario, spostandoli in altra direzione - con ogni probabilità incontrerà grosse riserve da parte delle forze politiche che avevano acconsentito all'esame del provvedimento in sede legislativa a condizione che non venisse stravolto il testo originario approvato dal Senato (soprattutto dal punto di vista della destinazione dell'impegno di spesa).

Invito, pertanto, il collega Galli e gli altri firmatari ad accogliere la proposta di inserire nel provvedimento a favore della difesa del suolo il completamento degli interventi idraulici sul fiume Olona, anche in considerazione del fatto che il Governo ha presentato al provvedimento sui consorzi idraulici una serie di emendamenti relativi alla legge n. 183 del 1989. Riterrei più opportuno, quindi, inserire in quel provvedimento l'utilizzo dello stanziamento previsto nell'articolo aggiuntivo 1.01, con copertura autonoma.

In sostanza, pur riconoscendo l'importanza del problema relativo al fiume Olona, ritengo sia altrettanto giusto riconoscere, così come è stato fatto per tutta la predisposizione del testo al nostro esame, altri interventi prioritari.

Rinnovo dunque l'invito ai colleghi a non insistere su tale articolo aggiuntivo, al fine di evitare che venga sollevata una serie di eccezioni che impedirebbero l'approvazione del provvedimento in tempi utili.

Do ora la parola al collega Botta per l'espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 1.

**GIUSEPPE BOTTA, Relatore.** Signor presidente, come i colleghi ricorderanno, mi ero riservato di replicare ai vari interventi in discussione generale nel corso dell'esame dell'articolato. A proposito dell'utilizzazione dei fondi ex GESCAL per interventi in Val Nerina, dico subito che concordo con chi sostiene che tali fondi debbano essere utilizzati in altro modo. La Corte costituzionale, infatti, ha già emesso una sentenza sfavorevole su un fondo per il lavoro: pensiamo che una situazione del genere non debba ripetersi nel caso in esame, pena l'incostituzionalità del provvedimento.

Fatta questa precisazione, ritengo si possa procedere speditamente nell'esame del testo trasmessoci dal Senato richiamando l'attenzione del Governo sulla possibilità di attingere fondi dalle destinazioni - magari rinforzate - previste dall'articolo 1, lettera q) della legge n. 475 riguardante il piano decennale,

per interventi urgenti conseguenti ad eventi calamitosi. D'altra parte, la stessa risoluzione approvata poc'anzi dalla Commissione s'inserisce nel contesto di una tale linea politica.

Poiché anch'io penso sia necessario pervenire all'approvazione del provvedimento entro l'anno in corso, può senz'altro essere raccolta la sollecitazione del ministro a proposito dell'opportunità di ritirare tutti gli emendamenti non inerenti alla copertura finanziaria, al fine di evitare un ulteriore rallentamento dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento. Nello stesso senso, d'altronde, si è espresso il presidente il quale ha pure richiamato l'attenzione della Commissione sull'opportunità di prevedere interventi miranti al ripristino delle attività industriali, commerciali e turistiche di cui all'articolo 2 del precedente decreto-legge.

Fatte queste precisazioni, esprimo il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1. Tra questi gli emendamenti Galli 1.5, Ronchi 1.3 e Calzolaio 1.4 si occupano della concessione dei contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini. Faccio osservare subito che probabilmente non vi sono più fondi a disposizione.

**PRESIDENTE.** La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su tali emendamenti.

**GIUSEPPE BOTTA, Relatore.** La nostra Commissione deve comunque decidere se inserire o meno nel provvedimento tale precisazione. Personalmente, sono favorevole a tali emendamenti perché ci consentono di evitare che gli interventi appaiono come una mera cementificazione e di eliminare quelle situazioni di pericolo presenti, oltre che in fabbricati destinati ad uso abitativo, soprattutto in alcune infrastrutture essenziali. Preciso, comunque, che gli identici emendamenti Galli 1.5 e Ronchi 1.3 risultano più completi dell'emendamento Calzolaio 1.4 e su di essi perciò esprimo parere favorevole.

Raccomando, inoltre, l'approvazione del mio emendamento 1.1 con il quale si stabilisce che le disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate negli anni 1991 e 1992 possano esserlo nel 1993; previsione non contenuta nel testo perché esso è stato elaborato nel corso del 1992 che ora volge alla fine.

Ritiro il mio emendamento 1.2 perché di fatto assorbito dall'emendamento del Governo riguardante la copertura. Da ultimo, mi associo all'invito del presidente a ritirare l'articolo aggiuntivo Galli 1.01 - per il quale, se non erro, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al primo comma, contrario al secondo e favorevole al terzo - dato che la sua approvazione ritarderebbe l'iter del provvedimento. Ove i colleghi non aderissero a tale invito, per motivi di razionalità del nostro lavoro, il parere del relatore sarebbe contrario.

**FERDINANDO FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile.** Rischiando di essere noioso, debbo ribadire qui quanto ho già avuto modo di dire in sede di discussione generale a proposito del travagliatissimo iter del provvedimento all'esame della Commissione. Quest'ultimo avrebbe potuto essere approvato prima se non vi fosse stato quel vizio di copertura che il Governo ha eliminato con un accorgimento tecnico. Ritengo, pertanto, che debbano essere approvati esclusivamente gli emendamenti riguardanti la copertura ed elaborati sulla base dell'eccezione e del successivo parere della V Commissione.

Se si amplia oggi la portata del provvedimento inserendovi altri argomenti, si rischia di non approvarlo entro l'anno - e lo dico a prescindere da una valutazione nel merito degli emendamenti stessi - per cui invito, così come ho già fatto al Senato, i presentatori a ritirarli.

Ribadisco, pertanto, il parere favorevole del Governo esclusivamente sugli emendamenti che si sono resi necessari in seguito alla soppressione in tabella B del fondo per i beni culturali volti ad individuare una nuova copertura finanziaria.

GIANCARLO GALLI. La razionalità cui ci hanno richiamato il presidente, il ministro ed il relatore, per quanto opportuna, non è certo quella del provvedimento perché mirante esclusivamente a concluderne il tormentato iter che ha comportato un notevole strascico di problemi e polemiche.

Non possiamo però far finta che non sia successo nulla. A conclusione di un lungo dibattito, ad esempio, si è votato qui sul Bilancino secondo una determinata formula nonostante il dibattito stesso ci avesse visti orientati in modo diverso. Anche in quel caso abbiamo fatto uno sforzo di razionalità, non dimenticando però i problemi esistenti ed anzi facendoci carico di altre situazioni quali quelle di Belluno ed Urbino.

In altre parole, bisogna capire dove sta la razionalità nell'invito rivolto a ritirare un emendamento che tende ad avviare i lavori urgenti relativi al fiume Olona. Quest'ultimo, dopo la calamità alla quale facciamo riferimento, ha già esondato due volte, per cui sappiamo con certezza che, alla prossima piena, ci troveremo di fronte ad altri guai di questo genere. Ora, dunque, non siamo in grado di avviare il benché minimo intervento, dimenticando completamente che si tratta di un provvedimento che prevede opere urgenti, fornendo una adeguata risposta alle esigenze che ho indicato.

Pertanto, non riesco a comprendere dove sia la razionalità: il Bilancino, comunque, deve essere finanziato, ma vorrei capire quale atteggiamento si intende assumere di fronte ad emendamenti come quelli presentati da Ronchi e Mattioli. Essi sostengono l'opportunità di non procedere ad ulteriori finanziamenti in attesa che la vicenda sia del tutto chiarita. Non intendo entrare in merito alle polemiche, ma dico soltanto che per il 1993 è possibile operare un opportuno contemperamento delle esigenze, collegando il finanziamento per quell'anno con gli interventi più urgenti, quali quello per il fiume Olona ed i torrenti adiacenti, senza mettere in discussione il Bilancino

per il quale vi è tutto il tempo per decidere e per individuare i collegamenti con la legge n. 183 del 1989. Infatti, mentre ritengo che ciò sia possibile per la diga del Bilancino, lo stesso non si può dire per l'Olona, poiché non vi sarebbe alcuna relazione con il finanziamento per le calamità.

Ripeto ancora una volta che non desidero aprire polemiche sciocche, né operare una sorta di « scippo »; tuttavia, manca qualunque elemento di razionalità per inserire il Bilancino in questa normativa. Avrei accettato l'emendamento in oggetto se la Commissione bilancio non avesse eliminato il comma 2, ma nel momento in cui non è possibile anticipare alcuna somma prevista della legge n. 183 in base all'esigenza di saldare l'emergenza con le modifiche strutturali, ci troviamo di fronte ad un elemento sostanziale, di cui dobbiamo farci carico.

A chi minaccia di togliere l'assenso alla sede legislativa dico che questo mi appare soltanto come un ricatto.

PRESIDENTE. Nel corso del mio intervento iniziale non avevo formulato l'ipotesi testé espressa dal collega Galli: cioè che la diga del Bilancino possa trovare una copertura nella legge relativa ai consorzi idraulici. Ritenendolo un dato acquisito e consolidato nell'ambito di questo disegno di legge, mi sembrava normale spostare questo investimento nella legge sui consorzi. Se vale il contenuto del primo comma, in base al quale le autorità regionali sono autorizzate ad attribuire priorità ad una serie di interventi, tanto varrebbe dare, da parte della Commissione nel redigere il provvedimento sui consorzi idraulici, questo segnale importante per un investimento finalizzato a questo scopo particolare.

Prima di passare alle votazioni, ricordo che il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole soltanto ai propri emendamenti e contrario a tutti gli altri.

EDOARDO RONCHI. Ritiro il mio emendamento 1.3.

VALERIO CALZOLAIO. Anch'io ritiro il mio emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Galli 1.5, non accettato dal Governo.

*(È approvato)*

Passiamo all'emendamento 1.1 del relatore, al quale il ministro Facchiano ha espresso parere contrario.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Mi meraviglio che il Governo abbia espresso tale parere dal momento che con esso si prevede di utilizzare dei residui che altrimenti cadrebbero in perenzione.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Per una questione di stile e per coerenza con gli impegni assunti dal Governo, poiché il Senato ha accettato quel testo così come era, senza apportare alcuna modifica, nonostante la presentazione di numerosi emendamenti tendenti ad aggiungere vari vagoni a questo treno, debbo tentare di mantenere quell'impegno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, non accettato dal Governo.

*(È approvato)*

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del Governo, accettato dal relatore.

*(È approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testè apportate.

*(È approvato)*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Galli 1.01.

PIERO ANGELINI. Signor presidente, naturalmente, dopo un anno e mezzo di discussione, è anche mio interesse che questo provvedimento giunga a buon fine. Qui c'è un evidente contrasto: mi permetterei di suggerire un ulteriore com-

promesso nel tentativo di salvare entrambe le prospettive. In altre parole vorrei chiedere al collega Galli se potesse ridurre l'intervento per l'Olonà a 10 miliardi, riservando il resto al Bilancino: ciò ci consentirebbe di completare, in fase di discussione dei consorzi idraulici, la questione del Bilancino, dando soddisfazione fin d'ora ad un problema che è stato sollevato in questa sede. Questo potrebbe essere il modo per non andare in rotta di collisione su problemi che sono entrambi reali.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Ho già rivolto l'invito a ritirare questo articolo aggiuntivo perché credo che ripartire le esigue risorse disponibili in due interventi comporti il rischio di vanificare la validità dell'uno e dell'altro, suscitando le critiche del collega Rapagnà e di altri colleghi che hanno appunto parlato di opere incompiute. L'ammontare delle risorse deve rimanere di 25 miliardi perché ritengo che cedere su questo punto non servirebbe ad annullare i pericoli che possono derivare dal fiume Olona e da altri corsi d'acqua.

Sono anch'io dell'avviso di impegnarci al fine di inserire in modo organico questo impegno di spesa nel provvedimento in materia di difesa del suolo, senza dar luogo a provvedimenti « spezzettati » che la gente non comprende.

PIERO ANGELINI. Intervengo per richiedere un chiarimento. Non sarà possibile nel provvedimento in materia di difesa del suolo affrontare nuovamente il problema della divisione delle somme erogate perché in esso si tratta unicamente, sulla base delle proposte del Governo, di dare mandato alle autorità di bacino e al Ministero dei lavori pubblici di avviare una programmazione che sfugge di mano. Mentre in quel provvedimento è possibile finalizzare una parte delle risorse ad un'opera conosciuta (cioè la diga del Bilancino) lo stesso non è possibile per altre opere, perché in quel modo anticiperemmo la programmazione.

La mia proposta è volta a contemperare esigenze diverse senza pregiudicare la questione del Bilancino (in merito alla quale, come sapete, mi sono stati fatti anche dei rimproveri). Credo che la mia proposta possa essere accolta, mentre le altre non mi sembrano praticabili dal momento che ritengo difficile tener conto dei problemi del fiume Olona in altri provvedimenti.

**PRESIDENTE.** Sulla base delle sue considerazioni, onorevole Angelini, avrebbe ragione il collega Galli nel sostenere la necessità di finanziare le opere a favore del fiume Olona in questo provvedimento, perché in quello sui consorzi idraulici sarà possibile finanziare un'opera nota, cioè la diga del Bilancino.

Se occorrono 25 miliardi (già ridotti a 22) per realizzare l'intervento di risanamento delle infrastrutture idrauliche sul fiume Olona, tanto varrebbe prevedere i 25 miliardi necessari a completare la diga del Bilancino, con la giustificazione che avendo distolto quelle risorse la cifra iniziale deve essere recuperata. Il problema è di questa natura.

**VALERIO CALZOLAIO.** Concordo con il relatore.

**PIO RAPAGNÀ.** Collegli, cerchiamo di approvare il provvedimento senza tante storie. Ritiriamo tutti gli emendamenti e facciamo quello che dice il Governo (e badate che chi ve lo dice è contrario al Governo). Perché dovete aggravare ancora di più la situazione? Stiamo discutendo di una vicenda verificatasi un anno fa; non so con quale coscienza si possa rinviare un problema che riguarda tante persone.

**PRESIDENTE.** Prima di votare l'articolo aggiuntivo 1.01, dichiaro l'impegno della presidenza - indipendentemente dalla sua approvazione o reiezione - ad inserire nel provvedimento sui consorzi idraulici il finanziamento dell'una o dell'altra opera.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Galli 1.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nei limiti delle sue disponibilità.

2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subito danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, si provvede a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli articoli aggiuntivi Cerutti ed altri 2.01, Ronchi ed altri 2.02 e Galli ed altri 2.03, di cui ho dato precedentemente lettura.

**GIUSEPPE BOTTA, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Galli 2.03 e Ronchi 2.02, e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cerutti 2.01.

**FERDINANDO FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile.** Ribadisco il parere già espresso.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 2.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Galli 2.03.

**GIANCARLO GALLI.** Prima della votazione degli articoli aggiuntivi vorrei avere un chiarimento da parte del relatore e del Governo in ordine alle differenze tra gli articoli aggiuntivi 2.03 e 2.01. Chiedo cioè se l'articolo aggiuntivo 2.01 possa risolvere i problemi derivanti dall'esclusione delle imprese industriali, commerciali, artigiane e alberghiere della Lombardia dalle provvidenze di cui alla legge n. 50 del 1952 e successive modificazioni.

Poiché sul mio articolo aggiuntivo 2.03 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per difetto di finanziamento, vorrei sapere dal Governo e dal relatore se quello Cerruti 2.01 sia un articolo per così dire « di bandiera » che

rimarrà del tutto inattuato, oppure se abbia concrete possibilità di essere finanziato.

**VALERIO CALZOLAIO.** L'articolo aggiuntivo Galli 2.03 riproduce sostanzialmente un testo già approvato dalla Commissione, per cui è difficile dichiararsi contrari. In questi mesi, però, ci siamo comportati in modo tale da favorire la rapida approvazione del provvedimento. Per questo motivo - ed anche per evitare la ricerca di altre coperture - voteremo contro l'articolo aggiuntivo in questione.

Colgo l'occasione per chiedere una rettifica del *Bollettino delle Commissioni* laddove, nel riassumere il mio intervento, è scritto che avremmo espresso parere favorevole addirittura sull'emendamento riguardante il fiume Olona. Noi, invece, pur condividendo il merito dell'emendamento, già allora avevamo dichiarato che avremmo votato contro per le ragioni esposte in sede di discussione generale e da me testé ribadite.

**PRESIDENTE.** Come primo firmatario dell'articolo aggiuntivo 2.01 desidero dire al collega Galli che non lo considero affatto « di bandiera » perché il suo scopo è quello di consentire alle industrie della Lombardia di attivare i fondi della legge n. 50 del 1952...

**FRANCESCO FORMENTI.** Non solo della Lombardia.

**PRESIDENTE.** Certo, non solo della Lombardia. Preciso, comunque, che quest'ultima era esclusa dai benefici in oggetto e perciò - pur essendo in sintonia con lo spirito degli altri presentati - il mio articolo aggiuntivo ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio; cosa, questa, che ci consente di raggiungere ugualmente l'obiettivo.

Faccio presente ai colleghi che l'eventuale approvazione degli altri articoli aggiuntivi, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, comporterebbe la rimessione in Assemblea del provvedimento.

**GIUSEPPE BOTTA, Relatore.** Devo una risposta all'onorevole Galli a proposito della differenza tra i due articoli aggiuntivi Galli 2.03 e Cerutti 2.01. Il primo comma di entrambi richiama la legge n. 50 del 1952 a proposito della quale, nel corso del dibattito sul decreto-legge del luglio scorso, avevamo fatto notare che avrebbe dovuto essere integralmente rivista; ma visto che essa fa parte dell'ordinamento vigente, non può essere ignorata. Gli stanziamenti sono peraltro automatici, e di questo argomento avevamo già discusso nel corso di un'audizione con il ministro dell'industria.

L'unica novità contenuta nell'articolo aggiuntivo Cerutti 2.01 è che la cifra massima di 5 milioni per la liquidazione viene portata a 10. Si tratta sicuramente di una previsione positiva, anche se comporterà una riduzione delle disponibilità. Spetterà al Governo incrementare i fondi di cui alla legge n. 50.

In considerazione anche di quanto detto poc'anzi dal collega Rapagnà, che ha sostenuto che era preferibile rinunciare agli emendamenti pur di approvare rapidamente il provvedimento non possiamo non conformarci al parere contrario della Commissione bilancio all'articolo aggiuntivo Galli 2.03.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Galli 2.03, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Cerutti 2.01.

**MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE.** Il gruppo del PDS voterà a favore di questo articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cerutti 2.01, accettato dal relatore e non dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ronchi 2.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993, e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati anche sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino.

3. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da iscriversi nello stato di previsione del

Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992. L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, non può essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Cellai 3.2 e 3.5, Galli ed altri 3.9, Cerutti 3.1, Ronchi ed altri 3.3, Tripodi ed altri 3.4, Mattioli ed altri 3.7 e 3.8 e del relatore 3.6 e 3.10, di cui ho dato precedentemente lettura.

Avverto altresì che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Cerutti 3.1:

*All'emendamento 3. 1, comma 2, dopo la parola bacino aggiungere le seguenti tramite il segretario generale.*

0. 3. 1. 1.

Piero Angelini.

Avverto che l'emendamento Galli 3.9 risulta precluso dalla precedente reiezione dell'articolo aggiuntivo Galli 1.01.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Cellai 3.2. e raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.10 con il quale si propone la riduzione delle disponibilità per la diga del Bilancino. Prego poi l'onorevole Angelini di ritirare il suo subemendamento 0.3.1.1 all'emendamento Cerutti

3.1 - al quale mi dichiaro favorevole perché ripropone quanto è stato sostenuto al Senato relativamente anche ai vincoli di finanza - perché l'espressione « tramite il segretario generale » è pleonastica.

Sono contrario altresì agli emendamenti Ronchi 3.3, Tripodi 3.4, Mattioli 3.7 e 3.8 e Cellai 3.5. Da ultimo raccomandando l'approvazione del mio emendamento 3.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cellai 3.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Angelini 0.3.1.1.

PIERO ANGELINI. Questo era il testo che avevamo approvato in origine e che, nella riformulazione del Senato, non è stato cancellato. Semmai è stato compiuto un errore di trascrizione, dal momento che l'autorità di bacino non è un organo tecnico. Si tratta di una aggiunta banale che, tuttavia, rende attuabile questa norma.

PRESIDENTE. Ma che cosa si intende per « autorità di bacino » ?

PIERO ANGELINI. Un comitato di ministri; vi sono alcuni organi tecnici a capi dei quali sta il segretario generale. Essendosi trattato di un errore, sono certo che il relatore - sempre così cortese - vorrà tenerne conto.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Non vorrei, onorevole Angelini, che si corresse il rischio di creare un precedente in base al quale, tutte le volte che discuteremo qualche norma collegata alla legge n. 183 del 1989, si deve inserire questo riferimento al segretario generale. Comunque, mi rimetto al giudizio della Commissione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Proporrei di esaminare questo punto insieme a quello sollevato in ordine alla autorità

tecnica, poiché la formulazione originale del testo era sicuramente migliore. Essa affermava che « tale autorità di controllo » (trattava di un tecnico nominato dalla regione, senza alcun collegamento con attività precedenti) « si avvale del supporto tecnico dell'autorità di bacino ». Ritengo che questa sia una scelta sensata, mentre - come fu ampiamente rilevato a suo tempo - secondo questa formulazione « gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico ed amministrativo dell'autorità di bacino »: non si capisce, in altri termini, chi debba effettuare tale controllo. Lo deve fare una personalità scientifica *super partes* oppure l'autorità di bacino quale responsabile ben identificata?

PRESIDENTE. Vorrei fornire una spiegazione al collega Mattioli. Vi sono due tipi di controllo, incrociati fra loro e finalizzati all'obiettivo che ci si è posti. Il primo è di carattere tecnico ed amministrativo e non può che essere effettuato dall'autorità di bacino, tramite il suo segretario generale. Il secondo tipo di controllo è quello finanziario. Noi abbiamo previsto una persona sopra le parti, per cui ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal consiglio regionale della Toscana. Si tratta, quindi, di due funzioni che si integrano proprio per non lasciare ad una sola persona la decisione sulla spesa, il controllo amministrativo e quello di carattere tecnico. Questo è il massimo che si può richiedere per la realizzazione di un'opera. In caso contrario, si verificherebbe una sovrapposizione di compiti, ponendo in « rotta di collisione » le parti.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Pur non avendone nessuna intenzione di irrigidirmi su questo aspetto, prevedo che - se verrà mantenuta questa formulazione - si verificheranno notevoli conflitti. Al contrario, il nostro testo tende ad attribuire un ruolo principale a quella autorità ed un supporto all'autorità di bacino.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il relatore di consentire che il suo emenda-

mento 3.10 venga trasformato in un subemendamento all'emendamento Cerutti 3.1.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. D'accordo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, esso risulta del seguente tenore:

*All'emendamento 3.1, comma 1, sostituire le parole da di lire 25 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per il 1994.*

*Conseguentemente al comma 2-quater, sostituire le parole 27 miliardi, con le seguenti 24 miliardi.*

0. 3. 1. 2.

Il Relatore.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.1.2 del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Angelini 0.3.1.1.

*(È approvato).*

Ricordo che l'emendamento Cerutti 3.1 è stato accettato dal relatore ma non dal Governo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, vorrei osservare che l'emendamento Cerutti 3.1 è molto simile al nostro emendamento 3.8, per cui penso che si possano unificare.

PRESIDENTE. Già in occasione della trasformazione in legge del decreto del luglio scorso, avevamo registrato - fra i vari problemi - una sovrapposizione di incarichi. In questo caso, l'autorità di bacino svolge già azione di controllo e non compie un'opera di supporto di un eventuale tecnico. Esiste una precisa differenziazione fra i due compiti.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. D'accordo, signor presidente, ma è l'espressione « parere vincolante » che io vorrei lasciare. In sostanza la frase « la spesa viene autorizzata con il parere vincolante » è scomparsa da questo testo.

PRESIDENTE. Se noi affermiamo che « ogni spesa viene autorizzata con il parere... », intendiamo dire che nessuno può spendere somme di denaro senza quella autorizzazione, sia essa vincolante o meno.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ma perché non possiamo inserire la parola « vincolante » ?

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Onorevole Mattioli, il ministro ci aveva invitato a limitarci ai due emendamenti relativi alla copertura finanziaria. Ricordo che nella precedente seduta avevamo dichiarato che se fosse stata trovata la copertura si sarebbe superata una serie di difficoltà. Avevo inoltre proposto la predisposizione da parte della Commissione di un ordine del giorno.

Credo quindi non sia possibile inserire ora la parola « vincolante » poiché in questo modo di annullerebbe anche la validità dell'autorità di bacino.

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, questo è un modo per costringere le persone che dovranno effettivamente assicurare la trasparenza della realizzazione dell'opera a collaborare, senza che un organo sovrasti l'altro. L'aspetto tecnico, quello amministrativo e quello finanziario sono congiunti in un unico obiettivo, ma se inseriamo la parola « vincolante » diamo ad uno di questi organi il potere di annullare decisioni tecniche che, con ogni probabilità, possono essere valide. Personalmente non saprei quale dei tre pareri possa ritenersi vincolante.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi permetta, signor presidente, di ricordare che ci accingiamo a votare un punto

qualificante del provvedimento. A tale proposito ricordo ai colleghi che vi è stata un'inchiesta della magistratura proprio perché non sono stati previsti poteri netti.

Questa definizione poi, collega Botta, non la sto inventando io ma era prevista nel testo che avevamo inviato al Senato, e non c'entrano affatto gli altri emendamenti, perché di questo stiamo ora discutendo. Allora, colleghi, vogliamo riazzerare la questione del Bilancino in modo da dimostrare alla gente che noi non copriamo gli « affari » ? In caso affermativo il « parere vincolante » diventa un elemento significativo; ma se non volete inserire tale formula, preannuncio comunque il mio voto contrario a quell'emendamento.

GIROLAMO TRIPODI. Credo che le argomentazioni testé svolte dal collega Mattioli debbano essere valutate positivamente dai colleghi anche per rispettare un passato pronunciamento della Commissione in tal senso quando venne approvato il provvedimento che conteneva interventi nella medesima direzione. Allora non si erano ancora verificati taluni fatti che sono poi esplosi e che noi avevamo previsto; sapevamo, infatti, che vi erano due inchieste in corso (una amministrativa ed una giudiziaria), poi si sono succedute altre vicende. Non capisco, allora, come possiamo in questo momento non inserire un'espressione che vincoli al massimo della trasparenza, tanto più - ripeto - che la Commissione si pronuncerebbe contro suoi precedenti intendimenti e contro la giusta attesa dei cittadini di avere il massimo di chiarezza sul piano di un intervento che molti interrogativi ha suscitato nelle coscienze, provocando conseguenze notevoli sul piano economico, sociale e della stessa vita democratica.

Ribadisco, quindi, la necessità di inserire la parola « vincolante » al fine di condizionare la spesa dei 50 miliardi al massimo della trasparenza.

PIERO ANGELINI. Vorrei soltanto riportare la discussione ad un clima sereno.

Non sono d'accordo con le osservazione dell'onorevole Mattioli. In Toscana è in corso un'inchiesta della magistratura perché qualcuno ha rubato, non per altri motivi; questo problema, quindi, riguarda la magistratura in ordine alla trasparenza di talune operazioni. È problema nostro, invece (e su questo mi pare siamo tutti d'accordo) non mettere l'opera a rischio (tutti questi investimenti possono essere vanificati da una catastrofe che annulli il corpo centrale dell'opera); ma su questo il Parlamento si è già pronunciato.

Personalmente sono del parere che sia del tutto errato dare alla parola « vincolante » un valore demiurgico, nel senso di risolvere il problema una volta conferito questo potere. Respingo quindi la « violenza » insita nella discussione con la quale si vuole incentrare il discorso su un'unica parola....

GIROLAMO TRIPODI. La violenza la fanno altri!

PIERO ANGELINI. Mi convince di più l'osservazione del presidente in base alla quale la trasparenza è assicurata dal presupposto che tutti gli organismi (amministrativi, tecnici e politici) compiano il loro dovere. Sarebbe più sospetto se noi pensassimo di conferire ad un tecnico, non il potere di erogare finanziamenti, ma di siglare atti amministrativi con cui si pagano le spese effettuate.

Ero stato favorevole all'inserimento del parere vincolante per i tecnici, ma non ritengo che l'attuale formulazione annulli la trasparenza: è previsto, infatti, un organo amministrativo che deve predisporre il provvedimento, un tecnico nominato dal consiglio regionale che effettua tutte le analisi e dà il parere, ed il segretario generale del bacino del Serchio che effettua i controlli tecnici e amministrativi sull'opera. Potrà succedere di tutto, ma abbiamo fatto il possibile e l'impossibile per porre sotto controllo, da tutti i versanti - tecnici, amministrativi e contabili - l'opera e mi sembra che altri sospetti non vi dovrebbero essere.

Non ne faccio comunque una questione di vita o di morte, chiedo soltanto al presidente di votare e procedere nell'esame dell'emendamento.

VALERIO CALZOLAIO. Se ho ben compreso, l'onorevole Mattioli ha proposto di votare un subemendamento all'emendamento Cerutti che se fosse approvato consentirebbe di approvare l'emendamento 3.8 e votare complessivamente il testo.

Anch'io ritengo che non si tratti di una questione di vita o di morte. Tuttavia, considerato che il tecnico è nominato dal consiglio regionale della Toscana (non si tratta cioè di qualcuno che viene da chissà dove e « commissaria » una situazione), che il testo originario era stato formulato in un certo modo e che il presidente Cerutti ha dichiarato di interpretare il parere come vincolante, considerato poi che il relatore ha espresso un'opinione diversa, credo che la disposizione possa essere meglio esplicitata. A mio avviso ciò non pregiudica l'iter del provvedimento e gli obiettivi che l'emendamento si prefigge.

GIANCARLO GALLI. Intervengo brevemente per sottolineare che, a mio avviso, gli artifici richiamati dal collega Calzolaio mi stupiscono un po'. Mi dispiace che il collega Mattioli sia arrivato in ritardo e non abbia ascoltato la discussione sull'articolo aggiuntivo 1.01, a proposito del quale alcuni colleghi hanno proposto di spostare i 25 miliardi (cioè lo stanziamento del 1993) sull'intervento collegato al superamento dell'emergenza, ossia a favore del fiume Olona, dando automaticamente spazio ad una sorta di moratoria che consentisse di verificare quali fossero le evoluzioni e di predisporre le opportune iniziative perché, nel modo più limpido e trasparente possibile, si potesse finalizzare l'intervento sia al completamento dell'opera sia ad una serie di modifiche in ordine alla progettazione piuttosto che al tipo di realizzazione in corso.

Pensare ora di risolvere tutto attraverso un controllo tecnico non incide sullo scopo che ci si prefiggeva, che era quello di disporre di un tempo sufficiente, di una sorta di moratoria per affrontare con serenità, scienza e coscienza questo problema.

**PRESIDENTE.** Desidero tranquillizzare i colleghi dicendo che ho cassato la parola « vincolante » perché, se riferita ad un parere che deve essere espresso da un tecnico, da sola non garantisce certo la trasparenza. Al contrario, potrebbe comportare — e lo dico ragionando da tecnico — una serie di conflitti tra i soggetti interessati.

Il collega Mattioli è pure un tecnico e quindi comprende bene cosa comporterebbe il rifiuto ad erogare i fondi ad esempio per l'applicazione di un filtro per la depurazione di un'emissione giudicato valido dal tecnico. In questo caso si aprirebbe un conflitto, con il rischio magari di far realizzare un'opera che non ha le caratteristiche considerate necessarie dal tecnico in funzione del fatto che chi è competente ad erogare i fondi si è dichiarato contrario.

Ritengo pertanto che il testo da me presentato, per come è strutturato e per le precisazioni fornite nel corso del dibattito, sia in sintonia con le esigenze prospettate e contemporaneamente costringa i tre soggetti interessati ad assicurare alla regione Toscana una concreta e corretta realizzazione dell'opera.

**GIUSEPPE BOTTA, Relatore.** Desidero ricordare che il Governo aveva recepito nel suo disegno di legge, presentato al Senato, la formulazione dell'emendamento Cerutti che non conteneva la parola « vincolante » — che rappresenterebbe comunque una indicazione anomala — per rispondere anche ad esigenze proprie di procedure amministrative di contabilità dello Stato. Contro tale formulazione si erano pronunciati sia il relatore al Senato, sia la senatrice Procacci, sia il senatore Andreini.

Anche in questo caso, però, mi richiamo alle osservazioni del ministro il quale ci ha raccomandato di non « caricare » eccessivamente il provvedimento per non rischiare di rinviarne l'approvazione. Visto che l'emendamento Cerutti contiene anche tutte le possibili garanzie ai fini della trasparenza, ritengo debba essere accolto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Mattioli, non accettato dal relatore né dal Governo, che risulta pertanto del seguente tenore:

*All'emendamento 3.1, comma 2-bis, dopo le parole autorizzata con il parere aggiungere la seguente vincolante.*

0.3.1.3.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Cerutti 3.1, come modificato dai subemendamenti testé approvati, accettato dal relatore e non dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Tripodi 3.4. Desidero invitare i presentatori di tale emendamento, che chiede il completamento dell'istruttoria prima che vengano utilizzati i finanziamenti, di ritirarlo perché davvero con esso rischieremo di annullare il contributo alla regione Toscana per la realizzazione di un'opera fondamentale.

**GIROLAMO TRIPODI.** Signor presidente, non possiamo accogliere il suo invito a ritirare l'emendamento 3.4 il cui scopo è proprio quello di conferire i finanziamenti, condizionandoli alla conclusione dell'istruttoria e comunque all'espressione di un parere da parte dell'autorità giudiziaria. Potrebbero, infatti, esservi anche problemi di ordine tecnico che non permetterebbero l'utilizzazione dei fondi. Aggiungo che l'espressione « previo parere dell'autorità giudiziaria inquirente » consente una mediazione

temporale utile ad ottenere l'autorizzazione prima del completamento dell'istruttoria.

**GIANNI FRANCESCO MATTIOLI.** Signor presidente, noi voteremo a favore degli emendamenti Tripodi 3.4 e Ronchi 3.7. Devo precisare, però, che mentre il primo fa riferimento all'intera inchiesta giudiziaria, il secondo - tenendo conto della durata di tali inchieste - si riferisce esclusivamente alla fase istruttoria. Mi sembra francamente che questo sia il minimo che si possa chiedere affinché la regione, alla luce di quanto eventualmente dovesse emergere sul coinvolgimento di tecnici ed imprese, non affidi incarichi a questi ultimi.

Noi, quindi, siamo stati molto attenti ad evitare il blocco dei lavori, considerando comunque imprescindibile il riferimento alla fase istruttoria. Altrimenti, quanto è stato detto e ripetuto a proposito dell'opportunità che l'iniziativa della magistratura trovi una sponda nelle istituzioni, viene di volta in volta vanificato dall'approvazione dei singoli atti.

**ROSA FILIPPINI.** Vorrei chiedere che cosa si intende con l'espressione « la conclusione positiva delle inchieste », inserita nell'emendamento Tripodi 3.4. Non credo si tratti di una espressione corretta; forse sarebbe meglio togliere l'aggettivo « positiva ».

**GIROLAMO TRIPODI.** Sono d'accordo con la collega Filippini, nel senso di eliminare l'attributo « positiva » dal mio emendamento 3.4. Tuttavia insisto affinché esso venga posto in votazione.

**PRESIDENTE.** Pertanto, restiamo intesi che l'emendamento 3.4 dell'onorevole Tripodi viene riformulato senza la parola « positiva ».

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 3.4, nella nuova formulazione, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mattioli 3.7.

**ANTONIO BARGONE.** Ritengo che il contenuto di questo emendamento dovrebbe essere meglio precisato, poiché non esiste più la cosiddetta « fase istruttoria ». Eventualmente si deve parlare di « indagini preliminari ».

**PRESIDENTE.** Colleghi, se questo Parlamento ritiene di legiferare sempre con la preoccupazione dei giudici, questo paese non lo risolleveremo più. Atteggiamenti di questo genere sono una vergogna! Noi assegniamo dei soldi alla Toscana e sarà quest'ultima a rispondere dei suoi atti. Com'è possibile legiferare in questo modo? Questa non è più trasparenza, ma è solo legiferare in un modo osceno!

Comunque, resta inteso che l'espressione « fase istruttoria dell'inchiesta » viene sostituita dalla frase « delle indagini preliminari ».

Per quanto mi riguarda, dichiaro di votare contro questo emendamento.

**GIUSEPPE BOTTA, Relatore.** Anch'io annuncio il mio voto contrario.

**GIROLAMO TRIPODI.** Signor presidente, io voterò a favore dell'emendamento Mattioli 3.7.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mattioli 3.7, nella nuova formulazione, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Gli emendamenti Ronchi 3.3 e Mattioli 3.8 sono preclusi, mentre quello Cellai 3.5 si intende assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 3.6 del relatore, non accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 4.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nonché per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità d'attuazione.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce dettagliatamente alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato della ricostruzione

dei territori di cui al comma 1, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonché sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi ai sensi del comma 1; la relazione di cui al presente comma è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi.

3. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purché riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di distribuzione di gas. A tal fine, le risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, possono essere attribuite al consorzio di cui al presente comma che le potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Dichiaro il voto favorevole dei deputati del PDS a questo articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato)

Passiamo agli articoli 5 e 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo del Senato, dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo li-

mite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13-bis, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

(È approvato).

#### ART. 6.

1. Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonché degli impianti di allevamento e del prodotto in coltivazione danneggiati, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali e dalle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa. I contributi saranno concessi entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4.

2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unità da ricostruire e di cinque mesi per le unità da riparare.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8567 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267. Dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, al-

l'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72.

6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

#### ART. 7.

1. Per il 1992 i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988.

2. Per i contributi previdenziali e per le imposte sui redditi, la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992, e n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, ove i contribuenti non provvedano al pagamento in unica soluzione del carico sospeso entro il 31 dicembre 1992, si applicano gli interessi di rateizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati gli emendamenti Calzolaio ed altri 7.1 e Cerutti 7.2, di cui ho dato precedentemente lettura.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Poiché la Commissione bilancio ha espresso parere contrario a questi emendamenti, pregherei i presentatori di ritirarli.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Botta, ritiro il mio emendamento 7.2.

VALERIO CALZOLAIO. Anch'io ritiro il mio emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo del Senato.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e di lire 3 miliardi per il 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 3 miliardi per il 1993 e a lire 3 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 5 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato dal relatore l'emendamento 8.3, di cui ho dato precedentemente lettura.

Ricordo altresì che il Governo ha ritirato il suo emendamento 8.2.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*.  
Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Vorrei invitare la Commissione ad approvare questo emendamento 8.3 con il quale anche il ministro si è dichiarato d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate,

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1° luglio 1992, n. 324.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che a questo articolo il relatore ha presentato l'emendamento 9.1, di cui ho dato precedentemente lettura.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

È così concluso l'esame degli articoli. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**GIANNI FRANCESCO MATTIOLI.** Signor presidente, colleghi, il gruppo dei verdi si asterrà su questo provvedimento poiché siamo sensibili — come abbiamo già detto nel corso della discussione — alle ragioni che il collega Melilla aveva evidenziato in relazione alla situazione dei pescatori. Questo è l'unico motivo per il quale ci asterremo, proprio nel rispetto di quell'intervento. Pensavamo che accanto a questa nostra dimostrazione di buona volontà ve ne fosse una analoga per quanto riguarda la vicenda del Bilancino. Così non è stato, ma le nostre posizioni non dipendono dai comportamenti degli altri gruppi; per tali motivazioni — ripeto — preannuncio l'astensione del gruppo dei verdi su questo provvedimento. Ove fossero state introdotte norme chiare e corrette in ordine alla vicenda di cui all'articolo 3, il nostro voto avrebbe potuto essere diverso.

È quindi con molto rammarico che abbiamo visto emergere su una vicenda, sulla quale sono puntati gli occhi di tutto il paese, determinati comportamenti da parte dei colleghi di alcuni gruppi. Da ciò traiamo anche amare conclusioni per quelli che potranno essere in futuro i processi di risanamento delle istituzioni.

**VALERIO CALZOLAIO.** Anche il gruppo del PDS si asterrà dalla votazione su questo provvedimento per le ragioni svolte in sede di discussione generale.

**PIO RAPAGNÀ.** A mio avviso non bisogna essere contraddittori rispetto alla situazione, quindi non ci si può astenere. Sono contrario al modo in cui si è risolta la questione del Bilancino ed ho votato a favore dell'inserimento del parere « vincolante », ma credo che se vogliamo tenere conto anche dell'emergenza dobbiamo esprimere un voto favorevole su questo provvedimento.

**ROSA FILIPPINI.** A nome del gruppo socialista preannuncio il voto favorevole

sul provvedimento al nostro esame. Anche da parte mia vi è rammarico per il modo in cui sono state risolte talune questioni, ed alcune posizioni mi sono sembrate piuttosto strumentali, perché ritengo che ciascuno debba assumersi la responsabilità dei propri atti, soprattutto quando si è fatto di tutto per affermare certi principi.

**PIERO ANGELINI.** Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento che è stato nella sostanza migliorato. E esso, in una situazione difficile, risolve alcuni problemi fondamentali, assicura trasparenza e controllo nel caso della diga del Bilancino, anche se ne lascia aperti altri (come il problema dell'Olonza, che potremmo comunque riprendere nel provvedimento sui consorzi di terza categoria di cui ci occuperemo la prossima settimana).

**GIANNI MELILLA.** Sulla base delle considerazioni svolte nelle precedenti sedute, non posso che votare a favore di questo provvedimento — in dissenso dal mio gruppo — pur restando fermissima la mia contrarietà su una serie di questioni sollevate da vari colleghi.

**STEFANO AIMONE PRINA.** Preannuncio l'astensione del gruppo della lega nord.

**FERDINANDO FACCHIANO,** *Ministro per il coordinamento della protezione civile.*  
*Dixi et servavi animam meam.*

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 1947, esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 ed altre calamità naturali » (Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (1947):

Presenti .....	27
Votanti .....	15
Astenuti .....	12
Maggioranza .....	8
Hanno votato sì .....	15
Hanno votato no ....	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Piero, Biafora, Botta, Cerutti, Facchiano, Filippini, Galli, Melilla, Pala-

dini, Rapagnà, Rinaldi Luigi, Rivera, Santuz, Tancredi e Zanferrari Ambroso.

Si sono astenuti:

Aimone Prina, Bertotti, Bargone, Brambilla, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Formenti, Lorenzetti Pasquale, Mattioli, Testa Enrico, Tripodi e Zagatti.

La seduta termina alle 19,50.

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 21 dicembre 1992.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO